

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 535/2018 promossa da:

MAURIZIO MELUCCI (C.F. MLCMRZ49D04H294N) e STEFANO MELUCCI
(C.F. MLCSFN55E24H294Q), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Biagini

contro

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a. (P.IVA 07516911000), rappresentata e
difesa dall'Avv. Elisabetta Buranello,

Conclusioni delle parti: come da udienza scritta del 20/5/2021, e, quindi, come da
note di udienza depositate da Maurizio e Stefano Melucci in data 10/5/2021 e da
Autostrade per l'Italia in data 14/5/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9/2/2018 Melucci Maurizio e Melucci Stefano, premesso di
essere proprietari di un appezzamento di terreno confinante con un fondo di proprietà
di Autostrade per l'Italia, chiedevano ordinarsi a quest'ultima di reintegrarli nel possesso



della servitù di passaggio sul predetto fondo. A fondamento della domanda esponevano che per oltre 30 anni essi ricorrenti avevano transitato pacificamente sulla proprietà della società resistente per accedere alla pubblica via, esercitando dunque una servitù, da qualificarsi come apparente in ragione delle opere visibili e stabilmente destinate a consentire il passaggio - segnatamente il sentiero tracciato sul suolo e un passo carrabile apposto sul cancello di accesso al fondo servente; ciò fino a che, nell'ottobre del 2017, la resistente aveva recintato il fondo e posto una catena sul cancello, così impedendo il passaggio.

Si costituiva Autostrade per l'Italia s.p.a. e, senza contestare di aver privato i Melucci della possibilità di transitare sul proprio terreno, eccepiva, da un lato, che il fondo in questione, trattandosi di pertinenza della strada pubblica, costituirebbe bene demaniale sottratto in quanto tale all'applicazione della tutela possessoria e, dall'altro, che l'uso del fondo da parte dei ricorrenti, lungi dal qualificarsi come esercizio in via di fatto di un potere corrispondente al diritto reale minore, era sempre avvenuto in forza di una concessione emessa dall'ente gestore delle autostrade in favore di tal Baldantoni Umberto, provvedimento revocato nel 2011, che comunque non legittimava all'utilizzo del fondo con le concrete modalità pretese dai ricorrenti; deduceva, in sostanza, il difetto di una situazione di possesso giuridicamente tutelabile.

La fase interdittale, assunti gli informatori indicati da parte dei ricorrenti, si concludeva con l'accoglimento del ricorso, pronunciato con ordinanza del 29/9/2018; con tempestiva istanza ex art. 703 co. 4 c.p.c. la soccombente Autostrade chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito e la causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza scritta del 20/5/2021 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Va confermata la pronuncia di reintegra dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio, in quanto infondate rimangono anche in questa sede le difese opposte dalla società, che di seguito saranno ripercorse.



La resistente si appella innanzitutto agli artt. 822 co. 2, 826 co. 3 e 1145 c.c. per sostenere che i terreni oggetto di causa sui quali i Melucci esercitavano il passaggio farebbero parte del demanio pubblico (art. 822 co. 2 c.c.) o del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 co. 3 c.c.), in quanto pertinenti all'autostrada, con la conseguenza che il possesso sarebbe senza effetto (art. 1145 c.c.); a dire della Società, a questa ricostruzione non osterebbe il fatto che la proprietà degli stessi stia oggi in capo ad Autostrade, dunque ad un soggetto di diritto privato, perché, in primo luogo, il diritto reale acquistato dalla resistente dovrà essere, al termine della concessione, trasferito allo Stato a titolo gratuito, e, in secondo luogo, perché Autostrade per l'Italia s.p.a. non agisce *iure privatorum*, ma, sempre in virtù del rapporto concessorio in essere, quale *longa manus* della pubblica amministrazione concedente, ovvero del Ministero delle Infrastrutture – con conseguente inapplicabilità della deroga di cui all'art. 1145 co. 2 c.c. Ciò si desumerebbe da tutte le regole e i divieti posti in via generale a tutela dell'infrastruttura, oltre che da specifiche clausole della convenzione in essere tra Autostrade ed il Ministero delle Infrastrutture, che lascerebbero chiaramente trasparire il fine pubblicistico cui è assoggettato non solo il sedime autostradale, ma anche le sue pertinenze, nonché dal fatto che gli atti di acquisto dei terreni per cui è causa sono stati stipulati ai fini della definizione bonaria di una procedura espropriativa “*sulla base della dichiarata pubblica utilità dell'opera*”.

La prospettazione offerta da Autostrade non appare corretta. Nel caso, del tutto analogo a quello che ci occupa, deciso da Cassazione civile, sez. II, 23/02/2013, n. 5037, si controverteva dell'acquisto per usucapione da parte di un privato di terreni di proprietà del Consorzio per le autostrade siciliane, concessionario della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Messina-Catania; ebbene, in tale occasione la S.C. si è soffermata su alcuni aspetti affermando dei principi del tutto condivisibili che sono applicabili anche alla presente controversia. Innanzitutto, spiega la Corte, la presunzione di demanialità stradale di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F), non si riferisce ad ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa (v. Cass. nn. 8876/11,



4975/07 e S.U. 5522/96); ed il fondo oggetto della presente causa si trova (come ben si osserva nell'all. 4 del ricorso – “Foto n. 1 Cancellò”) al di sotto dell’autostrada, con un importante dislivello tra l’uno e l’altra che ne impedisce l’accesso senza pericolo. Continua la Corte osservando che per potersi qualificare un’area quale pertinenza stradale ai sensi dell’art. 24 del Codice della strada (pertinenza di esercizio, che costituisce parte integrante della strada o inerisce permanentemente alla sede stradale – co. 3, e pertinenza di servizio, che è destinata dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti – co. 4) è pur sempre necessaria per l’acquisto della demanialità, trattandosi di demanio artificiale ed accidentale, l’effettiva destinazione dell’area alla funzione stradale, dato il carattere dichiarativo e non già costitutivo dell’eventuale provvedimento di classificazione, che ove esistente determina soltanto un’ipotesi di presunzione relativa di demanialità (cfr. anche Cass. nn. 18027/10 e 23705/09); tale effettiva destinazione, corrispondendo ad una situazione di fatto, non può evidentemente derivarsi dal solo titolo d’acquisto, che fonda l’appartenenza del bene all’ente pubblico, ma non per questo ne dimostra, altresì, l’assoggettamento, coevo o successivo, al regime demaniale (nel caso deciso dalla corte – analogamente a quello qui in esame - l’area contesa era stata acquistata dal Consorzio con un atto di vendita "a causa di espropriazione per pubblica utilità"). Infine, osserva la S.C., le fasce di rispetto di cui alla L. n. 729 del 1961, art. 9 (25 metri) e di cui al D.M. 1 aprile 1968 (60 metri) sono previste non a fini di demarcazione demaniale, ma per ragioni di reciproca sicurezza stradale e urbanistica, per evitare che gli insediamenti di qualsiasi genere siano ubicati a ridosso della sede autostradale; la demanialità, invece, è una variabile dipendente non già dal rispetto di distanze, ma dalla destinazione effettiva del bene. Applicando i principi esposti alla presente controversia, risulta che Autostrade non ha fornito la prova sulla stessa gravante della demanialità del bene - che, si ripete, non è accessibile dall’Autostrada e non consente l’accesso ad essa e dunque non ne è parte integrante - non allegando neppure a quale uso di pubblica utilità l’abbia stabilmente destinato (essendo insufficiente l’utilizzo occasionale – come l’occupazione da parte delle maestranze durante i lavori per la terza corsia della A14). Ne deriva che la striscia di terreno costituente il sentiero conteso è suscettibile di possesso tutelabile da



parte dei privati Melucci Maurizio e Melucci Stefano; corretta era pertanto la motivazione sul punto fornita dall'ordinanza del 29/9/2018, secondo cui *“il bene in questione non rientra tra quelli appartenenti al demanio necessario, di cui fanno parte, se appartenenti allo Stato, le strade, le autostrade e non anche gli appezzamenti di terreno vicini al tratto stradale. Né la resistente ha fornito la prova che il bene sia assoggettabile al regime pubblicistico ai sensi del 3 comma dell'art. 826 c.c., non essendo dimostrata - e, per vero, neppure compiutamente dedotta - alcuna funzione pubblicistica che valga a sottrarlo alla disciplina di diritto comune, in ragione dei particolari vincoli posti nell'interesse pubblico”* –peraltro, non appare inopportuno osservare che il regime dei beni patrimoniali indisponibili differisce da quello dei beni del demanio pubblico, in quanto in riferimento ai primi l'art. 828 c.c., comma 2, si limita a stabilire che tali beni *“non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano”* e, perciò, essi sono commerciabili e possono formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato, seppure rimangono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-02-2011, n. 3811), con conseguente inapplicabilità dell'invocato art. 1145 c.c., che ha riguardo alle sole *“cose di cui non si può acquistare la proprietà”*.

Quanto alla seconda eccezione opposta da Autostrade, anch'essa è priva di fondamento. Evidenzia la società che i mappali su cui era esercitato il passaggio erano stati concessi *“in uso”* per alcuni anni a tale Baldantoni, vicino di casa dei Melucci, che avrebbe illegittimamente trasferito il godimento ai ricorrenti. Ma da tale ultima circostanza – che è contestata e non provata – non deriverebbe il diniego della tutela possessoria, giacché l'azione ex art. 1168 c.c. è data anche a tutela della detenzione qualificata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2111 del 03/03/1994), pur se il concedente ritiene di agire nell'ambito dei diritti derivatigli dal contratto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 07/03/1997), e perfino al possessore illegittimo, abusivo o di mala fede (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 21/05/1987 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5281 del 1994).

Non pertinenti in questa sede possessoria sono poi le difese di Autostrade relative alla inesistenza di un *diritto* di servitù di passaggio ed alla insussistenza dei presupposti per la sua costituzione.



Ancora, sarebbe irrilevante l'assenza del cancello "dal 2011 e fino (almeno) il settembre 2016", perché la tutela avverso lo spoglio violento o clandestino è data a prescindere dalla durata del possesso (l'ultrannualità è infatti requisito della sola manutenzione c.d. recuperatoria concessa di cui all'art. 1170 c.c. a colui che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino – cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 05/10/1985); ciò che importa è che il possesso si fosse stabilizzato in capo alla vittima dello spoglio e non vi è dubbio che il potere di fatto esercitato dai Melucci fosse già consolidato nel mese di ottobre 2017: è infatti la stessa resistente ad affermare che *“a lavori della terza corsia conclusi, i Sig.ri Melucci, in una data imprecisata, hanno abusivamente realizzato su area appartenente al demanio stradale un cancello, facendosi peraltro rilasciare – con false dichiarazioni alla pubblica autorità atteso che gli stessi nella relativa richiesta hanno affermato essere proprietari dell'area – il relativo passo carrabile dal Comune di Rimini”*, compiendo una progressiva articolata attività che non si risolve in pochi giorni e rispetto alla quale la successiva rimozione del cancello non potrebbe dirsi compiuta con immediatezza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6510 del 19/05/2000: la reazione del soggetto che consideri lesi i propri diritti su di un bene a causa dell'abusiva utilizzazione di esso da parte di altri mediante attività corrispondenti all'esercizio di diritti reali, può consistere in comportamenti di fatto impeditivi di tale attività, ad esempio, apposizione di un cancello al proprio fondo illegittimamente utilizzato da altri come passaggio, solo nell'immediatezza del fatto, e non quando la situazione originata dall'altrui attività abbia raggiunto un anche minimo grado di stabilità, dovendo, in tali casi, ottenere la tutela delle proprie ragioni solo per via giudiziaria).

Infine, circa l'elemento soggettivo dello spoglio, contestato da Autostrade, che avrebbe agito *“nel pieno esercizio delle proprie prerogative di Concessionario autostradale”*, va rammentato che la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l' "animus spoliandi", conseguono alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24673 del 04/11/2013), che Autostrade non poteva non avere nel momento in cui ha apposto un lucchetto a chiusura del cancello esistente, con l'unico possibile intento di impedire ai Melucci il passaggio da e verso la strada provinciale Rimini-Montescudo.



Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerata la media complessità della lite, l'istruttoria solo documentale e la sostanziale corrispondenza tra le difese esplicate nella fase interdittale e quelle svolte in questo giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- conferma integralmente l'ordinanza del 9/9/2018;
- condanna Autostrade per l'Italia s.p.a. a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 6.000 oltre accessori (Iva, spese generali al 15% e cpa).

Così deciso in Rimini, il 5/1/2022

Il Giudice

dott.ssa Maria Saieva

